

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
 Il cantiere, gli impianti, le sanzioni

A CANICATTI
 Sala Conferenze dell'ex Convento della Badia
 Via Mariano Stabile

L'APERTURA DEL CANTIERE

www.avanzatoedilizia.it www.avanzatosicurezza.it
 Mail: ing.avanzato@gmail.com tel.: 339 7626301

ING. AVANZATO SALVATORE

I soggetti destinatari

Risultano soggetti destinatari, ed interessati, dalla disciplina sulla sicurezza nei cantieri:

- Il Committente;
- Il Responsabile dei lavori;
- Il Coordinatore per la progettazione (CSP);
- Il Coordinatore per l'esecuzione (CSE);
- l'impresa affidataria;
- l'impresa esecutrice;
- il lavoratore autonomo.

Viene definito **Cantiere temporaneo e mobile**, qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui vincolo è riportato nell'Allegato X.

L'allegato suddetto (modificato dal d.lgs. 106 del 3 agosto 2009) considera i seguenti lavori: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;

sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Le misure di sicurezza, intese come misure di prevenzione e/o di protezione dai rischi, **debbono essere sempre garantite, indipendentemente dal tipo di cantiere**, in quanto il diritto alla salute (cfr. art. 32 della Costituzione) costituisce un diritto indisponibile (vedi. Cass. Pen., sez. IV, 20 marzo 2008 n. 12348). Conseguentemente, che la disciplina prevista per i cantieri impone sempre e comunque degli obblighi in capo a determinati soggetti, obblighi che possono essere ricondotti a due fattispecie:

- generali**: quelli cioè che assistono sempre, anche in termini di adempimenti (es.: la disposizione che obbliga la qualificazione degli operatori, prescrivendo il possesso di specifica idoneità tecnico-professionale);
- specifici**: quelli che si determinano al ricorrere delle condizioni previste (es.: obbligo di nominare i coordinatori e, quindi, di redigere il PSC, ecc.).

La sicurezza del lavoro nell'allestimento di strutture per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali.

di concerto con
il Ministro della Salute

Il decreto chiarisce i casi in cui le disposizioni di cui al Titolo IV del D.lgs. 81/08 previste per i cantieri temporanei e mobili si applicano alle attività di **montaggio e smontaggio di opere temporanee**, compreso il loro allestimento con impianti audio, video, di illuminazione e di scena, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali, e per le manifestazioni fieristiche.

Sono state individuate le disposizioni relative alla sicurezza che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche, tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.

DECRETO DEL FARE

Con il "Decreto del Fare" (Legge 98/13 in vigore dal 21/08/2013) il Legislatore aveva, tra l'altro, modificato l'articolo 88 del decreto Legislativo 81/08, prevedendo che le disposizioni di cui al titolo IV (quello che riguarda i cantieri temporanei o mobili) si applicassero anche agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali ed alle manifestazioni fieristiche, ma tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento di tali attività da individuarsi con successivo decreto.



I rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che operano nel montaggio e smontaggio dei palchi e delle strutture fieristiche sono simili a quelli tipici del settore cantieristico, ma spesso aggravati dai tempi molto brevi per il completamento dei lavori, dalla presenza di più imprese e di lavoratori di diverse nazionalità e dalla necessità di operare in spazi ristretti, spesso caratterizzati da vincoli architettonici e ambientali. I palchi per gli spettacoli sono peraltro strutture tecnologiche sempre più complesse e articolate, che prevedono l'utilizzo di macchine per l'automazione, impianti di sollevamento, sofisticate tecnologie audio, video e per l'illuminazione e impianti scenotecnici, che costituiscono ulteriori elementi problematici per la sicurezza dei lavoratori.

SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI, TEATRALI (capo I).

Le disposizioni di sicurezza del capo I del DI si applicano alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento. La definizione di opere temporanee (che manca) sarebbe stata utile a meglio definire ed eventualmente circoscrivere l'ambito di applicazione della norma.



Le disposizioni del capo I del DI e quelle contenute nel capo I (si badi bene solo capo I) del titolo IV del decreto 81 e cioè le "misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" NON si applicano per le attività:

- che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee;
- di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a 2 metri rispetto ad un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
- di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto ad un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 metri nel caso di stativi e 8 metri nel caso di torri;
- di montaggio e smontaggio di opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto ad un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 metri.



La sicurezza del lavoro nell'allestimento di strutture fieristiche.





di concerto con
il Ministro delle Politiche Sociali

Publicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 183 dell'8 agosto 2014, in data 22 luglio 2014, con Decreto Interministeriale (c.d. Decreto Palchi).

Sono state individuate le disposizioni relative alla sicurezza che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche, tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.



TITOLO IV



Il decreto chiarisce i casi in cui le disposizioni di cui al Titolo IV del D.lgs. 81/08 previste per i cantieri temporanei e mobili si applicano alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento con impianti audio, video, di illuminazione e di scena, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali, e per le manifestazioni fieristiche.

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (Capo II)



Differentemente dal Capo I, il Capo II del decreto si apre con delle definizioni (articolo 5):

- **Gestore:** soggetto giuridico che gestisce il quartiere fieristico;
- **Organizzatore:** soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica;
- **Espositore:** azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione fieristica con disponibilità di un'area specifica;
- **Allestitore:** soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive;
- **Stand:** singola area destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica dell'espositore;
- **Spazio complementare allestito:** area destinata a sale convegni, mostre, uffici e altri servizi a supporto dell'esposizione fieristica;



- **Quartiere fieristico:** struttura fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione fieristica, dotata di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità, destinata allo svolgimento di manifestazioni fieristiche;
- **Struttura allestitiva:** insieme degli elementi utilizzati per l'allestimento di uno stand o di uno spazio complementare allestito;
- **Tendostruttura:** struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati.

Le disposizioni contenute nel Capo II del decreto si applicano alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche.


TITOLO IV

Le disposizioni del Capo II del DI e quelle contenute nel Capo I del titolo IV del decreto 81 e cioè le "misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" **NON si applicano per le attività di cui sopra, in caso di:**

- strutture allestitive che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;
- strutture allestitive biplanari (su due livelli) che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 mq. (n.b. per il piano inferiore non è riportato alcun limite);
- tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8,50 m di altezza rispetto a un piano stabile.



Le particolari esigenze connesse alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche (articolo 7) sono le stesse già previste per l'allestimento degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, con l'aggiunta della presenza di più stand contigui nello stesso quartiere fieristico.





Per i casi in cui trovano applicazione le disposizioni di cui al Capo I, Titolo IV, D. Lgs. n. 81/2008, l'articolo 8 del DI, in considerazione delle particolari esigenze connesse alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, indica ciò di cui va tenuto conto:

- per cantiere si intende il luogo nel quale si svolgono le attività di cui sopra;
- per committente si intende il soggetto gestore, organizzatore o espositore che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale si effettuano le attività di cui sopra, limitatamente all'ambito di esplicazione dei poteri richiamati;



Il Committente o il Responsabile dei lavori, ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di cui all'art. 90 c. 1, lettera a) del D Lgs 81 (quelli di attenersi alle misure generali di tutela, ecc.) deve acquisire le seguenti informazioni minime relativamente al quartiere fieristico:

- attrezzature permanenti presenti;
- modalità di accesso e viabilità;
- logistica in generale; impianti a rete fissa installati;
- orari e date di svolgimento delle attività di allestimento e disallestimento;
- piano di emergenza, rischi presenti;
- rischi interferenti nelle fasi di allestimento e disallestimento e relative misure di prevenzione e protezione da adottare. Tali indicazioni sono contenute negli allegati IV e V. Quest'ultimo indica i contenuti minimi del DUVRI da redigersi in occasione di manifestazioni fieristiche;






COMMITTENTE O R.L.

- come per gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, anche in questo caso il committente o il responsabile dei lavori, ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di cui all'art. 90 c. 2 del D Lgs 81/08, prende in considerazione unicamente il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e non anche il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera e non è necessario indicare i nominativi del coordinatore per la progettazione (CSP) e di quello per l'esecuzione dei lavori (CSE) nel cartello di cantiere;
- anche per la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi cui affidare i lavori valgono le stesse prescrizioni relative agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali;
- i contenuti minimi del PSC e del POS per le manifestazioni fieristiche sono indicati all'allegato VI del DI; inoltre PSC e POS devono tenere conto delle informazioni di cui all'Allegato IV e di quelle contenute nel DUVRI redatto dal gestore o dall'organizzatore;

- non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 (sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo in assenza di alcuni documenti) e 11 (svolgimento delle funzioni del CSP da parte del CSE nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro) dell'art. 90 e del decreto 81 ne quelle di cui all'art. 91, c. 1, lett. b) (predisposizione del fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera);
- la recinzione del cantiere può essere sostituita con opportuna sorveglianza a seguito di specifica valutazione del rischio;
- i datori di lavoro delle imprese esecutrici devono mettere a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il POS e il PSC "prima dell'inizio dei lavori", eliminando il vincolo temporale dei 10 giorni previsto al comma 4 dell'art. 10 del decreto 81;
- su iniziativa degli RLS delle imprese esecutrici potrà essere individuato tra questi i RLS di sito produttivo. Infine, l'articolo 9 del DI prevede che le disposizioni del Capo II del Titolo IV del decreto 81 si applichino alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, tenendo conto delle particolari esigenze declinate all'articolo 7.

ADEMPIMENTI

	N. Imprese				Soggetto obbligato	Rif. Norma
	Una	Più di una	Una	Più di una		
Verifica di idoneità Tecnico Professionale	1	> 1	1	> 1	Committente o Responsabile dei Lavori	art. 90 comma 9, art. 97 e Ali. XVII d.lgs. 81/08 (3)
Notifica preliminare	SI	SI	SI	SI	Committente o Responsabile dei Lavori	art. 99 d.lgs. 81/08
Nomina dei Coordinatori CSP e CSE	SI (1)	SI	SI (1)	SI	Committente o Responsabile dei Lavori	art. 90 commi 4 e 5 d.lgs. 81/08
Redazione del PSC e del Fascicolo	NO	SI	NO	SI (2)	Coordinatori	art. 91 commi 1 lett. a) e b) - art. 92 comma 2 d.lgs. 81/08
Redazione del PSS	SI	NO	NO	NO	Impresa appaltatrice	art. 131 comma 2 lett. b) d.lgs. 163/06
Redazione del POS	SI	SI	SI	SI	Imprese esecutrici (tutte)	art. 96 comma 1 lett. g) d.lgs. 81/08
Stima dei Costi della Sicurezza	SI*	SI**	NO	SI**		* a cura della Stazione Appaltante ** a cura del CSP
	Lavori pubblici		Lavori privati			

TABELLA SINOTTICA


ESERCIZIO DI PENSIERO PROFESSIONALE


N° Imprese	Entità Lavori U/G	Permesso di Costruire	Notifica	ADEMPIMENTI				
				Coordinatori		PSC	POS	DUVRI
				Progett.	Esecuz.			
1	< 200	No/Sì	No	No	No	No	SI	No
1	≥ 200	No/Sì	SI	No	No	No	SI	No
+ imp.	qualunque	No (Lavori privati) e sotto € 100.000	SI	No	SI	SI	SI	No
+ imp.	qualunque	No (Lavori privati) e sopra € 100.000	SI	SI	SI	SI	SI	No
+ imp.	qualunque	SI (Lavori privati) e sotto € 100.000	SI	SI	SI	SI	SI	No
+ imp.	qualunque	No (Lavori pubblici)	SI	SI	SI	SI	SI	No
+ imp.	qualunque	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No
1 + Lav. aut. in sub. > 2gg	qualunque	No/Sì	No/ SI se ≥ 200	No	No	No	SI per l'impresa/ No per il Lav. aut. > 2gg	SI

DUVRI e CANTIERI T.M.

Tipologia di appalto	Datore di Lavoro Committente					Coordinatori Sicurezza (CSP e CSE)			Imprese affidatarie		
	Calcolo U/ogg	Verifica id. tecnico profess.	DUVRI	Costi della Sicurezza	Notifica preliminare	CSP/CSE	Costi della Sicurezza	DVR (**)	POS (***)	PIMUS (****)	
Art. 26	Unica Impresa	(*)	SI	SI	SI	NO	NO	---	SI	NO	
	Più Imprese	(*)	SI	SI	SI	NO	NO	---	SI	NO	
TITOLO IV	Unica Impresa	< 200	SI	SI	SI	NO	NO	---	SI	SI	
	Unica Impresa	> 200	SI	SI	SI	SI	NO	---	SI	SI	
	Più Imprese	< 200	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Più Imprese	> 200	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

(*) fuori del campo di applicazione del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) il calcolo dell'entità uomini-giorno per la realizzazione della prestazione non è richiesto;
 (**) il DVR deve contenere le misure preventive e protettive per l'eliminazione dei rischi propri dell'affidatario in relazione ai lavori appaltati;
 (***) nei cantieri temporanei o mobili il POS rappresenta assolvimento, per l'impresa affidataria, degli obblighi di redazione del DVR aziendale, limitatamente al cantiere cui fa riferimento;
 (****) il Pimus va redatto ove sia previsto l'utilizzo di ponteggi metallici e in legname.





DOCUMENTAZIONE CANTIERE

- Notifica preliminare, se pertinente per le caratteristiche del cantiere;
- Nomina Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione dei Lavori, se pertinente per le caratteristiche del cantiere;
- Piano sicurezza e coordinamento (PSC), se pertinente per le caratteristiche del cantiere;
- Piano Operativo Sicurezza (POS);
- Piano montaggio uso e smontaggio dei ponteggi (PIMUS), comprensivo di disegno esecutivo, se sono presenti ponteggi;
- Formazione dei lavoratori adibiti al montaggio dei ponteggi;
- Dichiarazione di conformità impianto elettrico alla regola dell'arte;
- Verifiche attrezzature, se presenti attrezzature soggette a verifiche periodiche (art. 71 comma 11 e allegato VII del D.Lgs 81/08);
- Formazione attrezzature che richiedono particolari abilitazioni (art. 73 comma 5 e Accordo Stato Regioni del 22/02/2012), se presenti in cantiere;
- Formazione e addestramento all'uso dei DPI contro le cadute dall'alto, se pertinente per le caratteristiche del cantiere.

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

D. Lgs 81/08 e s.m.i. titolo IV

- Attori della sicurezza
- obblighi del committente
- obblighi del coordinatore

Evoluzione della normativa antinfortunistica

Anni '50 - '91 abbiamo avuto un modello di prevenzione **"TECNOLOGICA"**
DPR 547/95, DPR 164/96

Anni '91 - '08 abbiamo avuto un modello di prevenzione **"PARTECIPATA"**
D. Lgs 277/91 e 626/94

OGGI abbiamo un modello di prevenzione **"ORGANIZZATA"**

È un MODELLO promanato dalla COMUNITÀ EUROPEA a tutela dei SETTORI STRATEGICI
CONSUMATORI - SALUTE DEI CITTADINI E DEI LAVORATORI - AMBIENTE

In questo prospettiva assume una preminente rilevanza la **sensibilizzazione, l'informazione ed il coinvolgimento di tutti gli attori**